

Codice etico per gli organi dell'IVASS

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente codice, in attuazione dell'art. 12 dello Statuto dell'IVASS, stabilisce regole deontologiche per il Presidente, per i Consiglieri e per i membri del Direttorio integrato.

Art. 2

Principi di carattere generale

1. I destinatari del presente Codice conformano la propria condotta ai principi contenuti nel presente codice e a quelli cui siano tenuti in relazione agli incarichi eventualmente ricoperti.
2. Nell'assolvimento delle funzioni si attengono ai principi di indipendenza, imparzialità, lealtà, discrezione e non hanno riguardo ad interessi personali.
3. Consapevoli della natura pubblica delle funzioni svolte e dell'importanza dei propri compiti e responsabilità, si comportano in modo tale da salvaguardare e promuovere la reputazione dell'IVASS e la fiducia dell'opinione pubblica nei confronti dell'Istituto.

Art. 3

Indipendenza e imparzialità

1. I destinatari del presente Codice assumono le proprie decisioni respingendo eventuali pressioni indebite, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio e ispirandosi a criteri di trasparenza.
2. Essi operano con imparzialità ed evitano trattamenti di favore. A tal fine, non intrattengono con soggetti coinvolti o interessati dall'attività dell'Istituto rapporti tali da poter compromettere la loro indipendenza di giudizio o comunque tali da vulnerare la loro imparzialità.

Art. 4

Doni e altre utilità

1. I destinatari del presente Codice non accettano, per sé e per altri, vantaggi, regali o altre utilità, neanche in occasione di festività, da soggetti (persone, enti, società) in qualsiasi modo interessati dall'attività dell'Istituto, che eccedano il valore di 50 euro. Regali di valore superiore sono restituiti ovvero devoluti all'Istituto.
2. I destinatari del presente Codice accettano inviti a convegni, seminari e simili, ove la partecipazione non sia in contrasto con l'interesse dell'Istituto. Per la partecipazione a tali

eventi non accettano denaro o altre utilità ed il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno a carico dell'ente organizzatore è ammesso nei limiti in cui queste siano riconosciute agli altri partecipanti.

Art. 5

Incarichi esterni

1. I destinatari del presente Codice assumono incarichi esterni che non abbiano alcun impatto negativo sull'assolvimento dei loro doveri e non comportino danno alcuno all'immagine dell'Istituto.
2. Gli incarichi esterni svolti durante il mandato sono comunicati con cadenza annuale al Comitato di cui all'art.12, comma 2, dello Statuto dell'IVASS.
3. I compensi eventualmente percepiti in relazione ad attività e incarichi svolti nel corso del mandato vengono riversati all'IVASS, salvo diversa determinazione del Comitato di cui all'art.12, comma 2 dello Statuto (Comitato per l'etica).

Art. 6

Conflitto d'interessi

1. I destinatari del presente codice evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitto d'interessi, anche solo apparenti.
2. Si astengono dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni nonché dal compiere atti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari e non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il 3° grado o affini entro il 2°. Si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. Situazioni di potenziale conflitto d'interessi vengono portate a conoscenza degli altri membri degli organi dell'IVASS, fermo restando quanto previsto all'art.10.

Art. 7

Riservatezza

1. I destinatari del presente Codice osservano il massimo riserbo su tutte le notizie e informazioni coperte dal segreto d'ufficio.
2. Non rilasciano informazioni in merito a decisioni da assumere e a provvedimenti relativi ai procedimenti in corso prima che siano stati ufficialmente deliberati dall'Istituto e comunicati formalmente alle parti.
3. Non utilizzano né diffondono informazioni riservate e privilegiate al fine di trarre vantaggio per essi stessi o per altri, anche successivamente alla cessazione del loro mandato.

Art. 8

Investimenti finanziari

1. I destinatari del presente Codice non effettuano operazioni finanziarie o di investimento private in:
 - strumenti finanziari di emittenti vigilati da IVASS, e loro controllanti o controllate;
 - organismi di investimento collettivo o prodotti di investimento assicurativo il cui fine principale sia l'investimento negli strumenti finanziari di cui al precedente alinea.
2. I destinatari del presente Codice sono soggetti all'obbligo di segnalazione successiva al Comitato per l'etica, entro trenta giorni, delle operazioni finanziarie private di natura critica non comprese nel divieto di cui al comma 1. Un'operazione finanziaria privata è considerata di natura critica quando sia o possa essere percepita come strettamente collegata all'esercizio delle funzioni dell'IVASS. Si considerano comunque operazioni finanziarie private di natura critica le seguenti tipologie:
 - a) operazioni in azioni e obbligazioni emesse da società finanziarie stabilite nell'Unione;
 - b) operazioni a breve termine, ossia l'acquisto e la successiva vendita, o viceversa, del medesimo strumento finanziario entro un mese;
 - c) operazioni su strumenti derivati relativi agli strumenti finanziari elencati nelle lettere a) e b) e in organismi di investimento collettivo il cui fine principale sia l'investimento in strumenti finanziari di cui alle predette lettere a) e b).
3. I destinatari del presente Codice sono soggetti all'obbligo di segnalazione successiva al Comitato per l'etica, su base semestrale, delle operazioni in strumenti finanziari quotati, in prodotti di investimento assicurativo ed in organismi di investimento collettivo, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, che eccedano in via complessiva la soglia di 60.000,00 euro.
4. Non sono soggetti alle limitazioni e agli obblighi di comunicazione di cui ai precedenti commi gli investimenti realizzati conferendo pieni poteri di gestione a un soggetto terzo e con modalità tali da escludere che il beneficiario abbia conoscenza dell'oggetto dell'investimento.
5. All'atto dell'insediamento, ovvero successivamente in caso di acquisizione in forza di successione ereditaria, donazione, mutamento dello stato di famiglia, i destinatari del presente Codice segnalano al Comitato per l'etica le attività finanziarie e di investimento detenute di cui ai commi 1 e 2. Le eventuali operazioni di dismissione non sono soggette al divieto di cui al comma 1 e sono segnalate al Comitato per l'etica.

Art.9

Continuazione dei doveri

1. I destinatari del presente Codice si attengono, dopo la cessazione del mandato, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per quanto riguarda eventuali rapporti di

collaborazione, di consulenza o di impiego, intrattenuti con i soggetti regolati, con società da questi ultimi controllate o con altri soggetti privati destinatari dell'azione dell'IVASS.

2. Il Comitato per l'etica esamina i casi sottoposti alla sua attenzione in relazione alla continuazione dei doveri successivamente alla cessazione del mandato e valuta la sussistenza del conflitto di interessi e la durata dell'incompatibilità anche ai fini della riduzione del periodo di due anni, ai sensi della normativa vigente.¹

Art. 10

Comitato per l'etica

1. Il Direttorio Integrato nomina i componenti del Comitato previsto dall'art. 12, comma 2, dello Statuto dell'Istituto al fine di vigilare sulla corretta applicazione del presente Codice, di rendere pareri sui casi concreti sottoposti alla sua attenzione e di svolgere le altre funzioni assegnate dalla vigente normativa.
2. I membri del Comitato per l'etica sono scelti tra personalità esterne di indiscussa moralità e indipendenza. Il mandato dura un quinquennio e non è rinnovabile.
3. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico delle Strutture dell'Istituto.
4. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito provvedimento del Direttorio Integrato.
5. I destinatari del presente Codice collaborano con il Comitato con riguardo alle attività di verifica sul rispetto degli obblighi in materia di investimenti finanziari e riferiscono allo stesso in ordine a fatti e situazioni di cui sono a conoscenza che possano inficiare, anche solo in apparenza, l'indipendenza e l'imparzialità dell'Istituto nonché in ordine alle iniziative assunte in proposito.

¹ DPCM 29 gennaio 2015, di attuazione dell'art. 29 bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262